



# SALDO E STRALCIO

Art. 1, Legge n. 145/2018.

D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla  
Legge n. 12/2019.

1. Premessa
2. Tipologie di carichi definibili
3. Requisiti per l'adesione
4. Come presentare la domanda
5. Modalità di pagamento
6. Cosa succede dopo aver presentato la domanda
7. Controlli

La **Legge n. 145/2018** introduce, a favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, un istituto che consente di definire con modalità agevolate («**Saldo e stralcio**») i debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, diversi da quelli annullati automaticamente ex art. 4 del D.L. n. 119/2018.

In base all'**art.1, commi 184 e seguenti**, possono essere **ricompresi** nel Saldo e stralcio i carichi derivanti dall'omesso versamento di:

- ✓ **imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF** (ex art. 36 bis, DPR n. 600/1973) **e IVA** (ex art. 54 bis, DPR n. 633/1972);
- ✓ **contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La condizione di **grave e comprovata difficoltà economica** sussiste qualora:

- ✓ l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) del nucleo familiare **non sia superiore a 20.000 euro**. I debiti possono essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, in misura pari al:
  - 16%, se l'ISEE del nucleo familiare non superi gli 8.500 euro;
  - 20%, se l'ISEE del nucleo familiare superi gli 8.500 euro, ma non i 12.500;
  - 35%, se l'ISEE del nucleo familiare superi i 12.500 euro, ma non i 20.000;
- ✓ **risulti già aperta**, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione al Saldo e stralcio, **la procedura di liquidazione** ex art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (c.d. Legge del **sovraindebitamento**). I debiti possono essere estinti con il pagamento del 10% del capitale e degli interessi di ritardata iscrizione.

In entrambi i casi, a tali importi sono da aggiungere le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

**Possono beneficiare** del Saldo e stralcio anche i contribuenti che hanno **aderito alle precedenti definizioni agevolate** (ex D.L. n. 193/2016 e D.L. n. 148/2017) qualora sussistano i predetti presupposti oggettivi e soggettivi, **indipendentemente** dallo stato relativo **al pagamento** delle rate del piano.

Per aderire al Saldo e stralcio le persone fisiche, in condizione di grave e comprovata difficoltà economica, devono compilare la dichiarazione di adesione (modello **SA-ST**) entro il **30 aprile 2019**.

La dichiarazione di adesione può essere presentata con diverse modalità.

### **1. «Saldo e stralcio» – «Fai D.A. te»**

Attraverso il servizio «Saldo e stralcio» – «Fai D.A. te» presente nell'area pubblica del portale [www.agenziaiscossione.gov.it](http://www.agenziaiscossione.gov.it).

In questo caso, è necessario allegare la **documentazione prevista per il riconoscimento**.

Il servizio è disponibile anche **nell'area riservata** del portale riservata ai **cittadini e agli intermediari fiscali abilitati (EquiPro)**, accedendo con le proprie credenziali.

## 2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione

In alternativa, la dichiarazione di adesione può essere presentata agli sportelli oppure inviata **tramite PEC**, insieme alla copia del documento di identità, alle caselle delle Direzioni regionali di riferimento indicate sul modello **SA-ST**.

Nel caso di **PEC inviata da intermediari fiscali abilitati** è necessario allegare anche il documento del professionista delegato.

**Attenzione:** le istanze **prive dei riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)** oppure con **data di validità** della medesima **scaduta** prima della trasmissione dell'istanza stessa oppure - nel caso di apertura della liquidazione - **prive della copia conforme** del relativo decreto, **saranno considerate come domande di accesso alla rottamazione-ter**, per i carichi per cui ne ricorrano i requisiti.



I contribuenti che aderiscono al Saldo e stralcio possono scegliere di pagare gli importi in **un'unica soluzione - entro il 30 novembre 2019** - o dilazionare il debito **in 5 rate così suddivise:**

- ✓ **35%** con scadenza il **30 novembre 2019**;
- ✓ **20%** con scadenza il **31 marzo 2020**;
- ✓ **15%** con scadenza il **31 luglio 2020**;
- ✓ **15%** con scadenza il **31 marzo 2021**;
- ✓ il **restante 15%** con scadenza il **31 luglio 2021**.

In caso di pagamento a rate si applica un **tasso d'interesse pari al 2% annuo** a decorrere **dal 1° dicembre 2019**.

Ai contribuenti che hanno presentato l'istanza di adesione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare - **entro il 31 ottobre 2019** - la **«Comunicazione delle somme dovute»** ai fini dell'estinzione del debito, con la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento, **in caso di accoglimento della domanda**.

In **mancaza dei presupposti** per accedere al Saldo e stralcio, i **debiti** contenuti nella dichiarazione - nel caso ricorrano gli specifici requisiti - vengono **automaticamente considerati ai fini della «Rottamazione-ter»**.

In questo caso, nella **«Comunicazione delle somme dovute»**, l'Agente della riscossione indica **l'importo da saldare** ripartito:

- ✓ **in 17 rate**: la prima, di ammontare pari al 30% del debito, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito in rate di pari importo con scadenza, a decorrere dal 2020, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno\*;

\* Le scadenze infrannuali del 28 febbraio e del 31 maggio sono state introdotte dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019.

- ✓ **in 9 rate** (così come previsto dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n.12/2019) nel caso di carichi già contenuti in un piano di Definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 148/2017, per i quali non risultano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

In questo caso, la **prima rata**, di ammontare pari al **30%**, scade il 30 novembre 2019; le restanti, di pari importo, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni **2020** e **2021**.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di Finanza, **controllerà le autodichiarazioni** rese ai fini dell'attestazione della difficoltà economica.

In presenza di **irregolarità** l'Agente della riscossione **chiederà** al debitore di fornire, entro **20 giorni** dalla richiesta, la **documentazione** che dimostri la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, **a pena di decadenza dal beneficio.**